

CONVENZIONE SULLA PREVENZIONE E PROTEZIONE
Art.10 DM 363/98

TRA

L'Università degli Studi di Trieste (nel seguito denominata UNIVERSITA'), rappresentata dal Rettore Prof. Domenico Romeo, domiciliato agli effetti della presente convenzione in Piazzale Europa n. 1 – cap. 34127 (TS)

E

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (nel seguito denominato INSTM), rappresentato dal Presidente Prof. Dante Gatteschi, domiciliato agli effetti della presente convenzione in via B. Varchi n. 59 – 50132 Firenze

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Oggetto e scopo

1. La presente Convenzione regola i rapporti reciproci tra l'Università e l'INSTM, ai fini specifici ed esclusivi del D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro.
2. La presente Convenzione è parte integrante degli Atti che regolamentano i rapporti tra l'Università e l'INSTM, indipendentemente dalla data della loro stesura e sottoscrizione.

Art.2

Attività e competenze ai fini del D.Lgs.626/94

1. L'Università ha competenze che si riferiscono alle attività di didattica e ricerca scientifica e tecnologia universitaria.
2. L'INSTM ha competenze che si riferiscono alle attività di ricerca finalizzata, scientifica e tecnologica, nel campo della scienza e tecnologia dei materiali.
3. Restano comunque confermate tutte le altre competenze altrimenti attribuite da leggi, regolamenti, norme o convenzioni nazionali, regionali, provinciali o comunali, in quanto la presente convenzione regola esclusivamente le attribuzioni di cui al D.Lgs. 626/94.

Art.3

Applicazione del D.Lgs.626/94

1. I due distinti datori di lavoro, Università e INSTM, provvedono all'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i limiti di intervento stabiliti nei successivi artt.4 e 5.
2. Per gli adempimenti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, INSTM fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università il nominativo di un referente locale, membro del Servizio di Prevenzione e Protezione INSTM.

Consorzio INSTM
R. Direttore



3. I Responsabili di Linea di Ricerca e i Responsabili di Laboratorio garantiscono la propria collaborazione nel fornire ai rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione le informazioni relative agli agenti chimici e/o biologici utilizzati nelle ricerche, i nominativi del personale dell'Università e dell'INSTM che collabora alle ricerche, la tipologia dei rischi a cui tale personale è esposto, ai fini della valutazione dei rischi e della eventuale sorveglianza sanitaria.
4. Ai sensi del Regolamento dell'Università sull'applicazione del D.Lgs. 626/94 i Responsabili dei Laboratori dell'INSTM che operano presso l'Università (anche se non dipendenti dell'INSTM) vengono assimilati ai preposti dell'Università e si coordinano unitamente al referente locale membro del Servizio Prevenzione e Protezione con i Responsabili Dirigenti dell'Unità Produttiva universitaria interessata.
5. I lavoratori dipendenti dell'INSTM che operano presso l'Università si atterrano alle norme dell'Università in materia di prevenzione e protezione.

Art.4 Luoghi di lavoro

1. L'Università ospita la locale Unità di Ricerca presso i Dipartimenti secondo la relativa convenzione già sottoscritta.
2. Nei locali ad esso assegnati INSTM svolge le sue attività, anche con mezzi, strumentazione e personale proprio.
3. I luoghi di lavoro di pertinenza INSTM sono individuati tramite un accordo tra la locale Unità di Ricerca INSTM e il Responsabile Dirigente dell'Unità Produttiva interessata.
4. All'interno dei luoghi di lavoro di propria pertinenza, INSTM è responsabile dell'utilizzo in sicurezza di strutture e impianti, secondo le indicazioni relative fornite dall'Università e impartite dai Responsabili delle Unità Produttive universitarie interessate.
5. All'interno dei luoghi di lavoro di propria pertinenza, INSTM è responsabile dell'utilizzo in sicurezza delle attrezzature secondo quanto stabilito dal successivo art.5.
6. Si dà atto che al momento non sono assegnati specifici spazi all'interno delle strutture universitarie ospitanti.
7. Qualora in futuro si pervenisse ad un'assegnazione effettiva ed esclusiva di spazi da parte dell'Università all'INSTM, all'interno delle unità produttive universitarie, ai fini dell'applicazione del D.Lgs.626/94 i luoghi di lavoro di rispettiva pertinenza saranno dettagliati in piantine planimetriche, nelle quali le attribuzioni e le conseguenti destinazioni d'uso potranno prescindere dalle effettive proprietà immobiliari registrate dal punto di vista catastale (nel senso che l'attribuzione di ogni luogo di lavoro farà esclusivo riferimento alle effettive attività esercitate da ogni datore di lavoro, alla proprietà delle attrezzature e al personale che esercita tali attività, indipendentemente dalla reale proprietà).
8. Le piantine planimetriche di cui al comma precedente, opportunamente controfirmate dai Legali rappresentanti dei due Enti, costituiranno in tal caso parte integrante della presente convenzione; eventuali modifiche ed integrazioni successive, opportunamente



Consorzio INSTM
Il Direttore

controfirmate, potranno essere inserite in qualsiasi momento e produrranno effetti dalla data della loro sottoscrizione. Copia delle planimetrie e delle eventuali modifiche ed integrazioni saranno inviate al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università.

Art.5

Attrezzature e strumentazioni

1. INSTM ed Università sono responsabili delle proprie attrezzature e strumentazioni; ciascuno deve provvedere, per quanto di proprietà, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ai controlli di qualità se necessari, alla verifica della rispondenza alla normativa tecnica, alla verifica delle certificazioni ed omologazioni obbligatorie, e comunque agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro applicabili alla strumentazione stessa.
2. Gli obblighi relativi ai Dispositivi di Protezione individuale, in relazione a rischi derivanti dalle attività svolte all'interno dei laboratori di pertinenza INSTM, sono di competenza dell'Ente proprietario della strumentazione o dell'impianto, se beni durevoli, sono di competenza del finanziatore della ricerca, se oggetti monouso o a durata limitata.
3. L'INSTM per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, relativi ai propri macchinari o impianti presso l'Università di Trieste, qualora si renda necessario l'utilizzo d'impresedi edili, elettricisti o altre competenze tecniche, potrà avvalersi degli Uffici Tecnici dell'Università (interni o esterni), tramite pagamento forfetario o in altro modo da concordarsi fra le parti.
4. Per le apparecchiature di rispettiva proprietà collocate presso l'altro contraente, INSTM e l'Università si forniscono reciprocamente, in base al comma 4 dell'art.3, le informazioni necessarie per l'uso in sicurezza da parte del personale anche in riferimento ad altre apparecchiature e ai locali di lavoro nei quali la strumentazione è installata.

Art.6

Interventi ordinari e straordinari di prevenzione e protezione

1. L'Università e l'INSTM, provvedono in proprio agli interventi ordinari e straordinari di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 626/94 per immobili, impianti e attrezzature di proprietà, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze e secondo i limiti d'intervento stabiliti nei precedenti artt.4 e 5.
2. L'altra parte dovrà essere tempestivamente informata dell'esecuzione di tali interventi quando questi vengano svolti in tutto o in parte nei luoghi di lavoro di pertinenza della controparte, e comunque quando si possano produrre in seguito ad essi situazioni di rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori (esposizione a rumore o a sostanze nocive, presenza di apparecchiature elettriche, rischio di cadute ecc.)

Art.7

Prevenzione incendi e gestione dell'emergenza

1. Gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza sono a carico dell'Università per quanto concerne le strutture.
2. INSTM garantisce la sicurezza antincendio delle proprie attrezzature e si attiene alle disposizioni in materia antincendio ed evacuazione messe a punto dall'Università.



CONSORZIO INSTM
R Direttore

3. I dipendenti INSTM sono assimilati ai dipendenti dell'Università per quanto riguarda gli interventi di emergenza (antincendio, pronto soccorso ecc.)

Art.8 Definizioni

1. Per la definizione dei termini: lavoratore, datore di lavoro, dirigente preposto, servizio di prevenzione e protezione, medico competente, sorveglianza sanitaria, prevenzione, agente chimico, fisico o biologico, unità produttiva, responsabile dell'unità produttiva, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 696/94 e successive integrazioni e modifiche, nonché nel D.M. 383/98 e nel regolamento dell'Università per l'applicazione del D.Lgs. 626/94.
2. Per la definizione dei termini: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, eliminazione delle barriere architettoniche, si fa riferimento alle norme in vigore (L.457/78, DPR 503/96)

Art.9 Coordinamento

1. L'esecuzione della presente convenzione è stata affidata congiuntamente ai Servizi di Prevenzione e Protezione dell'Università e dell'INSTM.
2. I Servizi di Prevenzione e Protezione dell'Università e dell'INSTM, come pure i Servizi del Medico Competente e tutti gli altri consulenti obbligatori e vincolanti eventualmente presenti in relazione all'esercizio delle rispettive attività (Esperti Qualificati, Medici Autorizzati ecc.) sono tenuti alla massima collaborazione finalizzata ad uniformare progressivamente l'applicazione del D.lgs.626/94 all'interno dei luoghi di lavoro e delle attività di rispettiva competenza.

Art.10 Sorveglianza sanitaria, sorveglianza fisica e smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

1. La sorveglianza sanitaria del personale INSTM, la sorveglianza fisica della radioprotezione e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, per quanto di pertinenza INSTM, saranno assicurati dai Servizi presenti in Università, che addebiteranno a INSTM le spese relative.

Art.11 Decorrenza e durata

1. La presente convenzione ha validità annuale e con l'accordo delle parti, può essere modificata o integrata in qualsiasi momento. Si intende tacitamente rinnovata, salvo esplicita disdetta che ognuna delle parti contraenti può presentare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 giorni dalla scadenza, di anno in anno.

Data **13 MAG. 2005**

Data **03 DIC. 2004**

Il Rettore dell'Università
Prof. Domenico Romeo



Il Direttore INSTM
Prof. Dante Gatteschi



Prof. Dante Gatteschi

